



R.N.R. F. Volturmo - C. di Licola - L. Falciano Prot. n. 0000540 del 29-12-2022 in p

Ente Riserve Naturali Regionali Foce Volturmo/Costa Licola Lago Falciano



Trasmessa tramite PEC
(sostituisce l'originale)
pagine trasmesse: 29
prot. n. 0540 del 29.12.2022

Area 5: Urbanistica, Demanio e Abusivismo
Sede Comunale Decentrata di Via Mazzini 81030 – del comune di Castel Volturmo (Ce)
Ufficio di piano - Piazza Annunziata 1 - 81030 Castel Volturmo (CE)

alla c.a. del R.U.P. ing. **CHIARA FOLLERA**
cvolturmo@pec.comune.castelvolturmo.ce.it

UOD 50 06 07 Gestione delle risorse naturali protette –
Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero –
Parchi e riserve naturali della Giunta Regionale della Campania

alla c.a. della dott.ssa **ROSA MARMO**
UOD.500607@pec.regione.campania.it

OGGETTO: “Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) integrato a seguito del recepimento delle osservazioni - art. 4 Regolamento Regionale 4 agosto 2011 n. 5 e s.m.i. - Parere di competenza.”

Con riferimento alla V.s. nota prot. n. 0059858/2022 del 12.10.2022, assunta al ns. prot. al n. 0384 del 13.10.2022, e al Vs. sollecito assunto al ns. prot. al n. 0537 del 28.12.2022, con la quale a seguito della Deliberazione della Giunta Comunale di Castel Volturmo (CE) n. 97 del 15.11.2021 e del recepimento delle osservazioni, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Regionale del 4 agosto 2011 n. 5 e s.m.i., si chiedeva a questo Ente Parere di competenza sul Piano Urbanistico Comunale,

- **Preso atto** della verifica di compatibilità con gli strumenti di pianificazione territoriale sovraordinati e di conformità con la normativa statale e regionale vigente;
- **Esperita l'istruttoria tecnica** degli atti cartografici e tecnici posti a corredo del Piano Urbanistico Comunale in adozione dal Comune di Castel Volturmo (CE), resi disponibili sul link:

<https://www.amazon.it/cloudrive/share/0fEXPGfAJKS8Fu2TAY1x0Tc8OerTF5oxz5etxTwfkcE>

l'Ente Riserve Naturali Regionali “Foce Volturmo-Costa di Licola” e “Lago Falciano”, in seguito definito, per brevità, “Ente Riserve”, per quanto di sua diretta competenza settoriale, esprime in allegato il parere interprocedimentale argomentato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico dott. Massimo D'Antonio.

Castel Volturmo (CE), li, 29.12.2022



Il Presidente/Commissario
(dott. Giovanni Sabatino)



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO


Premesso che

L'Ente Riserve è Ente strumentale della Regione Campania, con propria autonomia amministrativa e finanziaria. Esso agisce e persegue i dettami della Legge Nazionale n. 394/91 e della Legge della Regione Campania n. 33/1993 in materia di Aree Naturali Protette Regionali.

Il territorio su cui l'Ente opera è distribuito tra le Province di Caserta e Napoli, ripartito su cinque Comuni (Castel Volturno, Falciano del Massico, Giugliano in Campania, Mondragone e Villa Literno), con un'estensione territoriale complessiva delle due Riserve pari a 1.520,74 ettari, cui si aggiungono le aree demaniali del Monte Massico. Un vasto territorio che si cala geograficamente in quella porzione della Regione Campania della Piana del Volturno e del Litorale Domizio, con tutte le sue bellezze paesaggistiche, ricchezza in termini di biodiversità, ma anche di criticità territoriali, gestionali, forti problematiche ambientali e sociali.

È un'Area Protetta che si confronta continuamente con l'ambiente urbanizzato che la circonda e la ingloba, con equilibri non facili da mantenere. Inoltre, è un'Area che storicamente è stata interessata da uno sconsiderato prelievo di risorse Biotiche ed Abiotiche, quali ad esempio l'estrazione di sabbia dal sottosuolo, il taglio di alberi e la raccolta indiscriminata di prodotti del sottobosco, l'attività venatoria. Il degrado circostante ed il continuo abbandono di rifiuti, anche negli angoli più nascosti, sono un ulteriore problema che aggrava lo stato di salute ambientale ed impegna continue risorse, sia umane che economiche, per la loro lotta. Il rispetto dei vincoli e la tutela di cui è incaricato l'Ente Riserve devono quindi confrontarsi anche con un retaggio storico consolidato non più sostenibile, che può essere recuperabile attraverso strategie atte ad un più adeguato atteggiamento nei confronti della Natura.

L'Ente Riserve, quale espressa emanazione territoriale della Regione Campania, assume quindi un ruolo chiave per la tenuta degli equilibri di convivenza tra Uomo e Natura, confrontandosi continuamente con le altre Amministrazioni territoriali, in primis i Comuni, e poi con le Associazioni ed i Cittadini, al fine di attuare azioni condivise di gestione del territorio, tutela e salvaguardia delle sue risorse e del patrimonio in Biodiversità. Esprimersi sui PUC che impattano con l'Area protetta rientra pertanto a pieno titolo nel proprio ambito di competenza. Oltre che un parere, la presente relazione vuole essere un contributo concreto dell'Ente Riserve per la tutela e la fruizione sostenibile di questi luoghi.





Ente Riserve Naturali Regionali Foce Volturmo/Costa Licola Lago Falciano



L'AREA PROTETTA

Dati generali

La superficie totale della Riserva ammonta a 1.425,98 ha.

La superficie protetta ricadente nel comune di Castel Volturmo (CE) è di 645,70 ha.

Nell'Area protetta rientra anche la Riserva Naturale Statale di Castel Volturmo – gestita dal Gruppo Carabinieri Forestali ma interamente ricompresa nella perimetrazione della Riserva Naturale Regionale “Foce Volturmo-Costa di Licola”.

Il contesto normativo

- a. con Legge del 06.12.1991 n. 394, pubblicata nella Gazz. Uff. 13 dicembre 1991, n. 292, è promulgata la cosiddetta “Legge Quadro sulle aree protette”;
- b. con L.R. n. 33 del 01.09.1993 e successive modificazioni e integrazioni, in esecuzione alla Legge Quadro n. 394/91, sono stati istituiti i Parchi e le Riserve Naturali Regionali della Regione Campania;
- c. con D.G.R.C. n. 2776 del 26 settembre 2003 è stato istituito l'Ente Riserve Naturali Regionali “Foce Volturmo-Costa di Licola” e “Lago Falciano”, i cui compiti sono richiamati dall'art. 17 “Gestione delle Riserve Naturali” della L.R. 33/1993;
- d. sull'Allegato “11” “B” pubblicato sul BURC n. Speciale del 27 maggio 2004 l'A. G. C. “Gestione del territorio” settore “Politica del territorio” Servizio “Pianificazione e tutela aree naturali protette”, sono promulgate nelle “**Norme Generali di Salvaguardia**”, valevoli su tutto il territorio della riserva e che ad ogni buon conto si riportano integralmente:

Norme Generali di Salvaguardia

1. Premessa - L'area della Riserva Naturale “Foce Volturmo-Costa Di Licola”, così come delimitata e riportata nella cartografia 1: 25.000 allegata, è soggetta alle seguenti “Norme di Salvaguardia”.

2. Norme Generali di Salvaguardia

Fatta salva la disciplina nazionale e regionale di ciascuna materia, ivi compresi gli artt. 7, 15 e 19 della legge 97/94, la legge 47/85, l'art. 39 della legge 724/94 e successive modifiche ed integrazioni, compatibili con le finalità della Riserva e con gli strumenti urbanistici vigenti e nel rispetto delle tipologie costruttive locali, nonché gli interventi P.O.P. e P.O.R. e Regolamenti C.E.E. 2078/92, 2080/92, 2081/93, 2082/93 e 2083/93, sull'intero territorio della Riserva, si applicano le seguenti disposizioni.

2.0.1 Tutela dell'ambiente: Cave e discariche.

È vietato aprire cave e miniere, l'escavazione di materiali litoidi degli alvei e delle zone golenali dei corsi d'acqua, nonché attivare discariche per qualsiasi tipo di rifiuti. Nel rispetto delle norme vigenti in materia, ai sensi dell'art. 9bis della L.R. 17/95, per il recupero e la ricomposizione ambientale delle cave dismesse è consentito smaltire rifiuti provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, purché privi di materiali tossici e pericolosi. La coltivazione in atto delle cave è ammessa provvisoriamente ai sensi dell'art. 36, comma 6, L.R. 17/95 con le procedure ivi previste entro i limiti del perimetro oggetto della denuncia di esercizio ed in regola con tutte le prescrizioni previste dalla legislazione vigente. Le cave in esercizio saranno comunque chiuse entro tre anni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C. dell'atto istitutivo della Riserva. Le cave in atto di marmi pregiati o di materiali analoghi tradizionalmente usati per ornamenti o restauri, sempre che vengano coltivate a norma di legge, possono proseguire l'attività provvisoriamente ai sensi dell'art. 36, comma 6, L.R. 17/95 con le procedure ivi previste. Sono vietati i movimenti di terra di qualsiasi genere ad eccezione di quelli che avvengono per la realizzazione di opere ed infrastrutture consentite ai sensi della presente normativa, con obbligo della ricomposizione ambientale e preventivamente autorizzati dalla Regione con le procedure di seguito previste. E' vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere.



Ente Riserve Naturali Regionali Foce Volturmo/Costa Licola Lago Falciano

2.0.2 Protezione della fauna.

È vietato:

- esercitare l'attività venatoria e raccogliere e danneggiare la fauna minore;
- introdurre nuove specie animali estranee all'ambiente naturale fatti salvi gli interventi connessi con la normale conduzione delle attività agrozootecniche e silvo-pastorali;
- allevare animali da pelliccia ed esotici non autoctoni.

2.0.3 Raccolta di singolarità.

È vietato effettuare la raccolta delle singolarità geologiche, paleontologiche, mineralogiche e di reperti archeologici. La raccolta può essere autorizzata dall'Ente Riserva esclusivamente ai fini didattici e scientifici.

2.0.4 Protezione della flora ed attività agronomiche e silvo-pastorali.

È vietato introdurre nuove specie vegetali estranee all'ambiente naturale, fatti salvi gli interventi connessi con la normale conduzione delle attività agro-silvo-pastorali.

È vietato raccogliere e danneggiare la flora spontanea erbacea ed arbustiva ivi compresi i relitti vegetazionali ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio, ricostituzione boschiva e di difesa suolo e prevenzione fitosanitaria, previa autorizzazione dell'Ente Riserva; sono comunque consentiti il pascolo e lo sfalcio dei prati naturali e la raccolta di funghi, tartufi ed altri prodotti del sottobosco, nel rispetto delle vigenti normative e degli usi e consuetudini locali.

È vietato accendere fuochi; sono esclusi gli abbruciamenti connessi alle attività agronomiche e di pulizia nei castagneti, oliveti e nocciolieti, nonché quelli relativi a tutte le produzioni agricole ed alle attività di allevamento e di produzione di carbone vegetale, nel rispetto delle leggi regionali 8/96 ed 11/96.

Le autorizzazioni al taglio in esecuzione dei piani di assestamento forestale adottate dal Presidente della Giunta Regionale, nelle more della costituzione dell'Ente Riserva, vengono rilasciate dall'Autorità territoriale competente in materia.

È vietata l'alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idrauliche agrarie esistenti.

2.0.5 Tutela delle zone boschive.

Per i tagli dei boschi nelle aree della Riserva si applicano le disposizioni contenute nell'allegato "C" alla L.R. 11 del 7 maggio 1996, nonché dagli artt. 21 e 22 della stessa legge e dall'art. 23 della L.R. 5/99. Nei territori compresi nell'area della Riserva i tagli delle colture ed appezzamenti non considerati boschi ai sensi dell'art. 15 della stessa legge, sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (allegato "B") alla L.R. 11/96, così come modificato dall'art. 23 della L.R. n.5

2.0.6 Tutela della risorsa idropotabile e dell'assetto idrogeologico.

E' vietato realizzare nuove opere per la sistemazione fluviale e modificare il regime delle acque ad eccezione degli interventi di riqualificazione ambientale e di interventi migliorativi connessi: con l'attività agricola, zootecnica e silvo-pastorale, con la gestione della risorsa idropotabile, con la conservazione dell'originario assetto idrogeologico ed effettuati con tecniche di ingegneria naturalistica, previa autorizzazione dell'Ente Riserva, che dovrà pronunciarsi entro 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta di autorizzazione e comunque con le procedure di cui alle norme relative alla "Tutela del patrimonio edilizio e disciplina edilizia" di seguito indicate.

Lungo le aste fluviali non si possono eseguire opere di consolidamento e sistemazione spondale che alterino i caratteri naturalistici degli argini e dell'insieme ecosistemico né sbarramenti artificiali dei flussi fluviali che precludano definitivamente il naturale trasporto delle ghiaie e la risalita delle specie ittiche.

Il consolidamento per i fenomeni franosi ed erosivi va eseguito con tecniche di ingegneria naturalistica. Qualora, previa certificazione di istituti scientifici o universitari per interventi pubblici o di rilevante entità e di perizie geologiche per gli altri casi, venga accertato che la tecnica di ingegneria naturalistica non sia applicabile, saranno consentiti interventi da valutare nella loro compatibilità ambientale caso per caso.

È vietata qualsiasi modifica dello stato dei luoghi nell'ambito di una fascia di ml. 150 su entrambe le sponde ad eccezione di interventi di sistemazione dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua da realizzarsi esclusivamente con interventi di ingegneria naturalistica e nel rispetto del D. L.vo 490/99, fatto salvo quanto previsto al comma precedente.

Per la effettuazione di tali interventi si rende necessario il parere dell'Autorità di Bacino competente.

2.0.7 Infrastrutture di trasporto e cartellonistica.

E' vietato aprire nuove strade, ferrovie, impianti a fune, ad eccezione di elipiste e viabilità di servizio agricolo-



Ente Riserve Naturali Regionali Foce Volturmo/Costa Licola Lago Falciano



forestale e di altra struttura necessaria per operazioni di soccorso ed antincendio boschivo che non devono superare i tre metri di larghezza e debbono essere inibite al traffico rotabile privato, fatto salvo l'utilizzo da parte dei conduttori dei fondi serviti.

È consentita la ristrutturazione delle strade interpoderali (pubbliche e/o private) esistenti connesse alle attività agricole nei limiti e nel rispetto delle dimensioni e delle tipologie esistenti.

È inoltre consentita la manutenzione di tutti i tipi di strade esistenti.

È vietato apporre cartellonistica e manufatti pubblicitari fuori dai centri urbani. La suddetta cartellonistica deve essere preventivamente disciplinata da apposito piano redatto ed approvato dai singoli comuni che dovrà prevedere l'uso di materiali naturali ed integrati nell'ambiente.

2.0.8 Infrastrutture Impiantistiche.

Non è consentito installare nuovi impianti per la produzione (centrali idroelettriche, eoliche e similari) ed il trasporto di energia (elettrodotti superiori a 60 KV, gasdotti, etc.) nonché per le telecomunicazioni.

È vietato realizzare nuovi bacini idrici se non per necessità individuate dall'Ente Riserva e/o connesse all'antincendio boschivo previa autorizzazione regionale nelle forme previste dalle norme vigenti.

È consentita la manutenzione di tutti i tipi di impianti esistenti.

È consentita in tutte le zone la realizzazione degli impianti tecnologici ed infrastrutturali quali sistemi fognari e di depurazione, idrici, elettrici, telefonici e sistemi similari di pubblica utilità sia di rilevanza comunale che sovracomunale. Ai sensi delle circolari del P.C.M. n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982, la localizzazione dei manufatti e delle volumetrie strettamente indispensabili alla realizzazione e funzionalità dei predetti impianti tecnologici ed infrastrutturali deve essere autorizzata ai fini ambientali ai sensi del D.L.vo 490/99.

2.0.9 Circolazione.

È vietato circolare con veicoli di ogni genere al di fuori delle strade carrabili esistenti, anche di tipo interpoderale, fatta eccezione per i mezzi necessari al trasporto dei prodotti e degli addetti ai lavori agro-silvo-pastorali, nonché i mezzi di protezione civile e di ogni altro ente pubblico e di quelli in servizio di vigilanza all'uopo autorizzati.

È consentito il transito con mezzi a motore lungo il Fiume "Volturmo".

2.0.10 Tutela del patrimonio edilizio e disciplina edilizia.

In tutte le zone del patrimonio edilizio esistente sono consentiti:

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, cui all'art. 31, lett. a), b) e c) della legge 457/1978, della legge 730/1985 e della legge regionale 41/1984 nonché di ristrutturazione edilizia; l'intervento di ristrutturazione edilizia, deve puntare alla riqualificazione dell'edilizia recente senza comportare alcun incremento delle volumetrie esistenti.

Fermo restando il rispetto assoluto delle tipologie architettoniche tradizionali è consentita la variazione di destinazione d'uso per fini agrituristici;

- interventi per la demolizione e ricostruzione in sito, finanziati ai sensi della legge 219/81, per gli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1980 e 1981;

- l'adeguamento igienico-sanitario ed alle norme di sicurezza nonché per il superamento delle barriere architettoniche secondo gli standards previsti dalla normativa di settore per gli edifici pubblici e con destinazione turistico-ricettiva, compresi i campeggi e immobili ad uso agro-turistico esistenti ed attivi e strutture in legno. I suddetti interventi devono essere compatibili con le esigenze della tutela paesistica con particolare riferimento al rispetto dei punti di vista panoramici, delle vedute panoramiche residuali tra gli edifici esistenti, della geomorfologia e dell'andamento naturale del terreno, delle altezze degli edifici stessi e di quelli esistenti al contorno.

2.1.0 Per gli immobili di cui agli artt. 139 e 140 del D. L.vo 490/99 e, più in generale per i centri storici e per i nuclei e immobili rurali di valore storico ed ambientale valgono le seguenti prescrizioni:

2.1.1 tutte le finiture esterne degli edifici devono sia prevedere l'utilizzo di materiali tradizionali, rivalutando le tecniche artigianali campane, che essere compatibili con il decoro ambientale. Sono vietate le tinteggiature murarie delle superfici esterne in resine sintetiche non traspiranti, i rivestimenti in materiali polivinilici o asfaltici nonché le persiane avvolgibili;

2.1.2 i canali pluviali a vista dagli spazi pubblici, le gronde di raccolta e displuvio e ogni altra tubazione o condotta a vista devono essere realizzate o sostituite con elementi in lamiera zincata o in rame con esclusione di materiale plastico o PVC di qualsiasi tipo;

2.1.3 le canalizzazioni di impianti tecnici devono essere collocate sotto traccia;



Ente Riserve Naturali Regionali Foce Volturmo/Costa Licola Lago Falciano



2.1.4 le ringhiere, i corrimani, le grate ed i cancelli di ogni tipo, visibili all'esterno, devono essere realizzati in ferro battuto o lavorato;

2.1.5 i manti di copertura dei tetti a falde devono essere in coppi, mentre le coperture piane devono escludere l'impegno di manti bituminosi e di tutti quei materiali che alterino la fisionomia e la cromia del contesto in cui sono inserite;

2.1.6 le opere lapidee non vanno tinteggiate e devono essere ripulite senza l'impiego di sostanze abrasive;

2.1.7 gli impianti di antenne televisive posizionate sulle abitazioni devono essere del tipo centralizzato ed unici per ogni singolo fabbricato;

È vietato l'uso di alluminio anodizzato.

2.2.0 Gli interventi per la recinzione dei fondi agricoli, delle aree libere e delle aree edificate devono essere realizzate secondo le sottoelencate modalità:

- per le aree agricole, i boschi, gli incolti, le aree di macchia, possono realizzarsi recinzioni con filo metallico e pali in legno, ovvero con siepi di arbusti di essenze tipiche del luogo, sempre che non ostacolino le libere visuali; in ogni caso, l'altezza non può superare i due metri.

2.2.1 Per la finitura delle pavimentazioni delle aree scoperte, anche di pertinenza di edifici o comunque di spazi non edificati, ad esclusione delle strade pubbliche già asfaltate e di quelle da realizzare compatibilmente con le norme delle singole zone, si devono utilizzare materiali che consentano l'assorbimento delle acque meteoriche. I calpestii pubblici e privati con pavimentazione o basolati tradizionali non devono essere ricoperti né sostituiti con altri materiali. Al termine dell'installazione di servizi a rete interrati, devono essere ripristinati i manti di calpestio nel rispetto della presente normativa, usando materiali lapidei posti in opera a regola d'arte secondo le tipologie tradizionali della zona.

2.2.2. I muri di contenimento del terreno vanno realizzati con materiale lapideo locale a faccia vista senza stilatura di giunti o, in casi eccezionali quando sia indispensabile ricorrere a strutture armate, queste vanno rivestite di materiale lapideo di tipo tradizionale locale.

2.2.3 Le fasce di rispetto stradale riferite al D.M. n. 1444/68, nel rispetto delle norme di sicurezza stradale, vanno sistemate a verde.

2.2.4 Le aree derivanti dal ripristino dello stato dei luoghi, a seguito di demolizione di opere abusivamente realizzate e non sanabili, sono assoggettate al regime di tutela delle zone di rispetto. Allo scopo, deve essere redatto apposito progetto che, unitamente alle opere di demolizione, preveda interventi di riqualificazione ambientale.

3. NORME DI DETTAGLIO

L'ambiente naturale è tutelato nella sua integrità ecologica ed ambientale con la stretta osservanza dei vincoli già previsti dalle leggi vigenti. In particolare, è fatto divieto di:

- pesca negli specchi e nei corsi d'acqua, ad eccezione di quella sportiva, come stabilito dai Regolamenti Provinciali;
 - raccolta delle singolarità geologiche, paleontologiche, o mineralogiche e dei reperti archeologici, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione dell'Ente Riserva.
- Sono consentite e vengono favorite, le utilizzazioni e le attività produttive di tipo agro-silvo-pastorale, secondo gli usi tradizionali.

È vietata l'alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idrauliche agrarie esistenti.

È consentito l'uso agricolo del suolo, se già praticato, con le seguenti prescrizioni:

- è vietato l'impianto di nuove serre di qualsiasi tipo e dimensione;
- è vietata l'introduzione di coltivazioni esotiche ed estranee alle tradizioni agrarie locali;
- è vietata la sostituzione di colture arboree con colture erbacee.

È consentito il taglio dei boschi se contemplato in Piani di assestamento vigenti. In caso di assenza di Piano di assestamento o di Piano scaduto, è consentito esclusivamente il taglio dei boschi cedui con l'obbligo, per l'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione, di prescrivere il rilascio di un numero di matricine doppio di quello normalmente rilasciato prima dell'inclusione del territorio in area Riserva.

Sono consentiti gli interventi previsti dal P.I.T. "Litorale Domitio" e dall'Accordo di Programma Quadro, finalizzati allo sviluppo sostenibile delle attività turistico-sportive, alla riqualificazione ambientale, nonché alla valorizzazione dei Beni Archeologici e Culturali, purché compatibili dal punto di vista paesistico-ambientale.

È consentita l'attività sportiva nello specchio d'acqua del Lago Patria, purché non effettuata con mezzi a motore.

4. NORME GENERALI E TRANSITORIE

4.1.0 Norme transitorie. Nelle more dell'istituzione dell'Ente Riserva la Regione Campania si sostituisce ad



Ente Riserve Naturali Regionali Foce Volturmo/Costa Licola Lago Falciano



esso per tutto quanto previsto nelle suindicate norme inclusa la riscossione delle sanzioni di cui all'art. 25 della L.R. n. 33 del 1° settembre 1993.

4.1.1 Vigilanza. La vigilanza sul territorio è affidata, oltre che all'Arma dei Carabinieri ed alle Forze di Polizia Giudiziaria ed agli Agenti di Polizia Urbana e Locale, agli Agenti del Corpo Forestale dello Stato, alle Guardie Giurate Ambientali della Regione Campania, alle Guardie Giurate Volontarie dipendenti dalle Associazioni Protezionistiche, ai guardiacaccia e guardapesca delle Amministrazioni Provinciali, nonché alle apposite Guardie Giurate nominate dall'Autorità competente.

5. CARTOGRAFIA

La cartografia della Riserva in scala 1:25.000 è depositata presso il Settore Politica del Territorio (Servizio Parchi) della Regione Campania.

AREE CONTIGUE

I commi 1 e 2, dell'art 32 della Legge del 06.12.1991 n. 394, la cosiddetta "Legge quadro sulle aree protette", che di seguito si riportano integralmente, danno ulteriori indicazioni a riguardo di quelle strisce di terra indefinite, chiamate "**Aree contigue**", che delimitano le Aree protette.

1. Le regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse.

2. I confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono determinati dalle regioni sul cui territorio si trova l'area naturale protetta, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta.

LE AREE DELLA RETE NATURA 2000

Con Delibera Giunta Regionale 684 del 30.12.2019 l'Ente Riserve è stato nominato **SOGETTO GESTORE** di sei S.I.C. (Siti di Interesse Comunitario - ora ZSC, ossia Zone Speciali di Conservazione) e di una Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) rientranti nel quadro della "Rete Natura 2000" (Direttiva Europea "Habitat" e Direttiva Europea "Uccelli").

In tali aree protette, i cui perimetri possono **non coincidere** con i perimetri della Riserva Naturale Regionale, oltre alle Misure di Salvaguardia valgono delle ulteriori prescrizioni chiamate "Misure di Conservazione" pubblicate sulla deliberazione Giunta Regionale n. 795 del 19/12/2017 B.U.R.C. n. 5 del 18 Gennaio 2018.

Le ZSC (Zone Speciali di Conservazione) che insistono anche marginalmente sul territorio di Castel Volturmo (CE) e che rientrano sotto la giurisdizione dell'Ente Riserve sono:

IT8010028 "Foce Volturmo-Variconi"

IT8010020 "Pineta di Castel Volturmo"

IT8010021 "Pineta di Patria"

IT8030018 "Lago di Patria"



Ente Riserve Naturali Regionali Foce Volturmo/Costa Licola Lago Falciano



La **ZPS (Zone di Protezione Speciale)** che insiste sul territorio di Castel Volturmo (CE) è:

IT8010018 “Variconi”

L’**Area Umide Ramsar** che insiste sul territorio di Castel Volturmo (CE) è:

3IT050 “Variconi”

La Convenzione Ramsar, a Ramsar, in Iran, il 2 febbraio 1971, si pone come obiettivo la tutela internazionale delle zone umide mediante la loro individuazione e delimitazione, lo studio degli aspetti caratteristici, in particolare dell'avifauna, e la messa in atto di programmi che ne consentano la conservazione degli habitat, della flora e della fauna.

Ad oggi sono 172 i paesi che hanno sottoscritto la Convenzione, tra cui l’Italia, e sono stati designati 2.433 siti Ramsar per una superficie totale di 254,645,305 ettari.

In base agli obiettivi specifici dell'accordo, le Parti si impegnano a:

- elaborare e mettere in pratica programmi che favoriscano l'utilizzo razionale delle zone umide del loro territorio, creare delle riserve naturali nelle zone umide, indipendentemente dal fatto che queste siano o meno inserite nell'elenco;
- incoraggiare le ricerche, gli scambi di dati e di pubblicazioni relativi alle zone umide, alla loro flora e alla loro fauna;
- aumentare, con una gestione idonea le popolazioni di uccelli acquatici;
- promuovere le Conferenze delle Parti;
- promuovere la formazione di personale nei campi della ricerca sulle zone umide, sulla loro gestione e sulla loro sorveglianza.



Ente Riserve Naturali Regionali Foce Volturno/Costa Licola Lago Falciano



ZSC Foce Volturno- Variconi - Codice Sito IT 8010028



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE




Regione: Campania

Codice sito: IT8010028

Superficie (ha): 303

Denominazione: Foce Volturno - Variconi




Data di stampa: 06/12/2010




Scala 1:25'000



Legenda

 sito IT8010028

 altri siti

Base cartografica: IGM 1:25'000

MISURE DI CONSERVAZIONE

1. Introduzione

Le misure di conservazione e gli indirizzi di gestione definiti nel presente documento si applicano al SIC IT8010028 "Foce Volturno - Variconi", ai fini della designazione come Zona Speciale di Conservazione (ZSC) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

2. Perimetrazione e formulario

La cartografia indicante il perimetro del SIC ed il formulario descrittivo comprensivo dell'elenco degli habitat e delle specie di importanza comunitaria sono disponibili sul sito WEB all'indirizzo:
<http://www.minambiente.it/pagina/schede-e-cartografie>



Ente Riserve Naturali Regionali Foce Volturmo/Costa Licola Lago Falciano



3. Obiettivi di conservazione

È obiettivo primario di conservazione il mantenere lo stato di conservazione degli habitat e delle specie che nel formulario del sito, nelle tabelle 3.1 e 3.2, alla voce “valutazione globale” sono classificate A o B.

È obiettivo secondario di conservazione il mantenere lo stato di conservazione degli habitat e delle specie che nel formulario del sito, nelle tabelle 3.1 e 3.2, alla voce “valutazione globale” sono classificate C.

Gli obiettivi di conservazione non considerano gli habitat e le specie che nel formulario del sito, nelle tabelle 3.1 e 3.2, alla voce “valutazione globale” non sono classificati, perché presenti nel sito in modo non significativo.

Obiettivi specifici di conservazione sono:

- migliorare le conoscenze sullo stato di conservazione di habitat e specie indicate in tabella;
- rendere compatibile con le esigenze di conservazione la fruibilità del sito e le attività agro-silvopastorali;
- sviluppare attività economiche sostenibili che garantiscano nel tempo lo stato di conservazione delle specie e degli habitat;
- migliorare lo stato di conservazione di *Emys orbicularis*;
- conservare la diversità di habitat presenti nel sito;
- ostacolare la diffusione di specie aliene e/o invasive;
- migliorare lo stato di qualità delle acque e assicurare condizioni di livello adeguate alle esigenze di conservazione degli habitat e delle specie;
- contrastare l'uso dei veicoli a motore al di fuori dei tracciati carrabili;
- contrastare l'urbanizzazione e le alterazioni fisiche degli argini fluviali.

Codice Habitat	Tipo di habitat	Valutazione globale
1130	Estuari	C
1150	* Lagune costiere	A
1310	Vegetazione pioniera a Salicornia e altre specie annuali delle zone fangose e sabbiose	B
1410	Pascoli inondatai mediterranei (<i>Juncetalia maritimi</i>)	A
5330	Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici	C

Gruppo	Specie	Valutazione globale
A	<i>Triturus carnifex</i>	B
F	<i>Alosa fallax</i>	A
F	<i>Lampetra fluviatilis</i>	
F	<i>Petromyzon marinus</i>	
I	<i>Melanargia arge</i>	B
M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	A
M	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	A
R	<i>Elaphe quatuorlineata</i>	A
R	<i>Emys orbicularis</i>	A

4. Pressioni e minacce



Ente Riserve Naturali Regionali Foce Volturmo/Costa Licola Lago Falciano



Le pressioni e le minacce sul SIC sono individuate in:

A - Agricoltura

A04 - Pascolo

1310, 1410, 5330, Melanargia arge, Rhinolophus ferrumequinum

A07 - Uso di biocidi, ormoni e prodotti chimici

Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Elaphe quatuorlineata

D - Trasporti e corridoi di servizio

D01 - Strade, sentieri e ferrovie

Triturus carnifex, Rhinolophus ferrumequinum, Elaphe quatuorlineata

D03 - Canali di navigazione, porti, costruzioni marittime

F - Utilizzo delle risorse biologiche diverso dall'agricoltura e selvicoltura

F02 - Pesca e raccolta di risorse acquatiche (include gli effetti delle catture accidentali in tutte le categorie)

Alosa fallax

G - Disturbo antropico

G01 - Sport e divertimenti all'aria aperta, attività ricreative

Melanargia arge, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum

G05 - Altri disturbi e intrusioni umane

Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum

H - Inquinamento

H01 - Inquinamento delle acque superficiali (limniche e terrestri)

Triturus carnifex, Petromyzon marinus, Lampetra fluviatilis, Alosa fallax, Emys orbicularis

I - Specie invasive, specie problematiche e inquinamento genetico

I01 - Specie esotiche invasive (animali e vegetali)

Triturus carnifex, Petromyzon marinus, Lampetra fluviatilis, Alosa fallax, Emys orbicularis

J - Modifica degli ecosistemi naturali

J02 - Cambiamenti delle condizioni idrauliche indotti dall'uomo

1310, 1410, Triturus carnifex, Petromyzon marinus, Lampetra fluviatilis, Alosa fallax, Emys

orbicularis

J03 - Altre modifiche agli ecosistemi

Triturus carnifex, Petromyzon marinus, Lampetra fluviatilis, Alosa fallax, Emys orbicularis, Elaphe quatuorlineata

K - Processi naturali biotici e abiotici (esclusi gli eventi catastrofici)

K01 - Processi naturali abiotici (lenti)

Triturus carnifex

K02 - Evoluzione delle biocenosi, successione (inclusa l'avanzata del cespuglieto)

1410, 5330

M - Cambiamenti climatici

M01 - Cambiamenti nelle condizioni abiotiche

Triturus carnifex

Altro

mancanza di dati quali-quantitativi su habitat di all. A e specie di all. B del D.P.R. 357/97 e succ.mm.ii. errata perimetrazione che include aree urbanizzate da prima dell'istituzione del SIC

5. Misure di conservazione

Le seguenti misure si aggiungono alle disposizioni nazionali e regionali in materia di conservazione e tutela della biodiversità; qualora diversamente disposto, tra quanto riportato in queste misure e quanto previsto in altri provvedimenti normativi, si intende applicare le misure più restrittive.

Le seguenti misure si applicano in tutto il territorio del SIC.

Gli habitat e le specie, riportati tra parentesi, indicano l'obiettivo che motiva ciascuna misura.

5.1 Misure regolamentari ed amministrative

Nel territorio del SIC ricadente nel perimetro della Riserva Naturale Regionale "Foce Volturmo - Costa di Licola" sono in vigore le "Norme Generali di Salvaguardia" di cui alla Delibera di Giunta Regionale della Campania N. 2776 del 26 settembre 2003. Inoltre, in tutto il territorio del SIC si applicano i seguenti obblighi e divieti:

- è fatto divieto di accesso con veicoli motorizzati al di fuori dei tracciati carrabili, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, di emergenza, di gestione, vigilanza e ricerca per attività autorizzate o svolte per conto dell'Ente



Ente Riserve Naturali Regionali Foce Volturmo/Costa Licola Lago Falciano



Gestore, delle forze di polizia, dei vigili del fuoco e delle squadre antincendio, dei proprietari dei fondi privati per l'accesso agli stessi, degli aventi diritto in quanto titolari di attività autorizzate dall'Ente Gestore e/o impiegati in attività dei fondi privati e pubblici (tutti gli habitat di all. A e le specie di allegato B del D.P.R.n. 357/97);

- è fatto divieto di alterazione geomorfologica tramite asportazione e movimentazione dei sedimenti con mezzi meccanici a motore (1310, 1410, 5330);
- è fatto divieto di costruzione di manufatti permanenti con materiali lapidei o cementizi al di fuori delle aree urbanizzate (1310, 1410, 5330);
- è fatto divieto di pesca professionale e sportiva, ad eccezione delle acque del fiume Volturmo, dove è regolamentata dalle normative vigenti (1150 e specie itiche di all. B del D.P.R. 357/97);
- è fatto divieto di alterare le sponde fluviali del fiume Volturmo e la costruzione di banchine in calcestruzzo o altri manufatti permanenti ad uso portuale (1130);
- divieto di calpestio al di fuori delle aree urbanizzate e di quelle individuate dal soggetto gestore (1310, 1150, 1310, 1410, 5330).

5.2 Misure contrattuali

Il soggetto gestore avvierà le seguenti azioni:

- accordi con gli enti preposti per la regimentazione delle acque (tutti gli habitat di all. A e le specie di all. B del D.P.R. 357/97).

5.3 Azioni e indirizzi di gestione

Il soggetto gestore avvierà le seguenti azioni:

- realizzazione della carta degli habitat di allegato A e delle specie di allegato B del D.P.R. n. 357/97;
- monitoraggio della presenza e dello stato di conservazione degli habitat di all. A del D.P.R. n. 357/97;
- monitoraggio della presenza e dello stato di conservazione delle specie di allegato B del D.P.R. n. 357/97 e degli uccelli;
- controllare i processi dinamici secondari (tutti gli habitat di all. A e le specie di all. B del D.P.R. 357/97);
- progetti di eradicazione delle specie alloctone invasive (tutti gli habitat di all. A e le specie di all. B del D.P.R. 357/97);
- eventuale reintroduzione di *Emys orbicularis*;
- la regolamentazione dell'accesso e calpestio al di fuori dei tracciati esistenti (tutti gli habitat di all. A e le specie di all. B del D.P.R. 357/97).

5.4 Deroghe

Le suddette misure possono essere derogate per imperanti motivi di incolumità pubblica a seguito di Valutazione di Incidenza. Altresì, possono essere derogate per interventi tesi ad assicurare o migliorare lo stato di conservazione degli habitat di allegato A del D.P.R. n. 357/97 e delle specie di allegato B del D.P.R. n. 357/97, secondo quanto previsto dal Piano di Gestione del sito o a seguito del verificarsi di eventi imprevisti che ne possano mettere a rischio la conservazione.

Le attività di ricerca in deroga alle suddette misure sono consentite previo acquisizione dell'autorizzazione del Soggetto gestore.

6 Piano di gestione

Il soggetto gestore è tenuto all'elaborazione del piano di gestione, il quale affiancherà, ed eventualmente modificherà, le presenti misure di conservazione. Il Piano di gestione deve comprendere anche:

- realizzazione della carta degli habitat di allegato A e delle specie di allegato B del D.P.R. n. 357/97, che sono parti integranti del piano di Gestione, utilizzando le procedure individuate nella parte "3 - Piano di monitoraggio" di queste Misure di Conservazione;
- attività di educazione e sensibilizzazione (1310, 1410);
- eventuali misure da concordare con gli Enti preposti in relazione ad eventuali norme antincendio che confliggono con le esigenze di conservazione degli habitat e/o specie;
- il monitoraggio delle specie alloctone e la redazione di un eventuale piano di eradicazione;
- la redazione di un piano di gestione del flusso delle acque dolci e dei livelli idrici;
- proposta di ripermutrazione del SIC.



ZSC "Pineta di Castelvolturno" - Codice Sito: IT8010020



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE




DPN DIREZIONE PER
LA PROTEZIONE
DELLA NATURA

Regione: Campania

Codice sito: IT8010020

Superficie (ha): 90

Denominazione: Pineta di Castelvolturno




Data di stampa: 06/12/2010

0 0.2 0.4 Km

Scala 1:25'000



Legenda

 sito IT8010020

 altri siti

Base cartografica: IGM 1:25'000

MISURE DI CONSERVAZIONE

1. Introduzione

Le misure di conservazione e gli indirizzi di gestione definiti nel presente documento si applicano al SIC IT8010020 "Pineta di Castelvolturno", ai fini della designazione come Zona Speciale di Conservazione (ZSC) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

2. Perimetrazione e formulario

La cartografia indicante il perimetro del SIC ed il formulario descrittivo comprensivo dell'elenco degli habitat e delle specie di importanza comunitaria sono disponibili sul sito WEB all'indirizzo:

<http://www.minambiente.it/pagina/schede-e-cartografie>



Ente Riserve Naturali Regionali Foce Volturno/Costa Licola Lago Falciano



3. Obiettivi di conservazione

È obiettivo primario di conservazione il mantenere lo stato di conservazione degli habitat e delle specie che nel formulario del sito, nelle tabelle 3.1 e 3.2, alla voce "valutazione globale" sono classificate A o B.

È obiettivo secondario di conservazione il mantenere lo stato di conservazione degli habitat e delle specie che nel formulario del sito, nelle tabelle 3.1 e 3.2, alla voce "valutazione globale" sono classificate C.

Gli obiettivi di conservazione non considerano gli habitat e le specie che nel formulario del sito, nelle tabelle 3.1 e 3.2, alla voce "valutazione globale" non sono classificati, perché presenti nel sito in modo non significativo.

Obiettivi specifici di conservazione sono:

- migliorare le conoscenze sullo stato di conservazione di habitat e specie indicate in tabella;
- rendere compatibile con le esigenze di conservazione la fruibilità del sito

Codice habitat	Tipo di habitat	Valutazione globale
2210	Dune fisse del litorale del <i>Crucianellion maritimae</i>	C
2270	* Dune con foreste di <i>Pinus</i> <i>pineae</i> e/o <i>Pinus pinaster</i>	

Gruppo	Specie	Valutazione globale
I	<i>Euplagia quadripunctaria</i>	B
M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	A
M	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	A

4. Pressioni e minacce

Le pressioni e le minacce sul SIC sono individuate in:

B - Silvicoltura

B01 - Piantagione su terreni non forestati (aumento dell'area forestale, es. piantagione su prateria, brughiera)
2210

B02 - Gestione e uso di foreste e piantagioni
2270

D - Trasporti e corridoi di servizio

D01 - Strade, sentieri e ferrovie
2210, 2270, *Rhinolophus ferrumequinum*

E - Urbanizzazione, sviluppo residenziale e commerciale

E01 - Aree urbane, insediamenti umani
2210, 2270

E03 - Discariche
2210, 2270

G - Disturbo antropico

G01 - Sport e divertimenti all'aria aperta, attività ricreative
2210, 2270, *Rhinolophus hipposideros*, *Rhinolophus ferrumequinum*

G02 - Strutture per lo sport e il tempo libero
2210, 2270

G05 - Altri disturbi e intrusioni umane
2210, 2270, *Rhinolophus hipposideros*, *Rhinolophus ferrumequinum*

I - Specie invasive, specie problematiche e inquinamento genetico

I01 - Specie esotiche invasive (animali e vegetali)
2210, 2270

J - Modifica degli ecosistemi naturali

J01 - Fuoco e soppressione del fuoco
2270



Ente Riserve Naturali Regionali Foce Volturmo/Costa Licola Lago Falciano



J02 - Cambiamenti delle condizioni idrauliche indotti dall'uomo
2210, 2270

K - Processi naturali biotici e abiotici (esclusi gli eventi catastrofici)

K01 - Processi naturali abiotici (lenti)
2210, 2270

Altro

mancanza di dati quali-quantitativi su habitat di all. A e specie di all. B del D.P.R. 357/97 e succ.mm.ii. perimetrazione che non comprende potenziali habitat di all. A del D.P.R. 357/97

5. Misure di conservazione

Le seguenti misure si aggiungono alle disposizioni nazionali e regionali in materia di conservazione e tutela della biodiversità; qualora diversamente disposto, tra quanto riportato in queste misure e quanto previsto in altri provvedimenti normativi, si intende applicare le misure più restrittive.

Le seguenti misure si applicano in tutto il territorio del SIC.

Gli habitat e le specie, riportati tra parentesi, indicano l'obiettivo che motiva ciascuna misura.

5.1 Misure regolamentari ed amministrative

Nel territorio del SIC ricadente nel perimetro della Riserva Naturale Regionale "Foce Volturmo - Costa di Licola" sono in vigore le "Norme Generali di Salvaguardia" di cui alla Delibera di Giunta Regionale della Campania N. 2776 del 26 settembre 2003.

Inoltre, in tutto il territorio del SIC si applicano i seguenti obblighi e divieti:

- è fatto divieto di svolgimento di gare sportive a motore al di fuori delle strade asfaltate (2210, 2270)
- è fatto divieto di accesso con veicoli motorizzati al di fuori dei tracciati carrabili, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, di emergenza, di gestione, vigilanza e ricerca per attività autorizzate o svolte per conto dell'Ente Gestore, delle forze di polizia, dei vigili del fuoco e delle squadre antincendio, dei proprietari dei fondi privati per l'accesso agli stessi, degli aventi diritto in quanto titolari di attività autorizzate dall'Ente Gestore e/o impiegati in attività dei fondi privati e pubblici (tutti gli habitat di all. A e le specie di allegato B del D.P.R. n. 357/97) (2210, 2270)
- è fatto divieto di accesso e calpestio, nelle aree non urbanizzate, al di fuori dei tracciati esistenti ad eccezione del personale impegnato in attività di soccorso, di emergenza, di gestione, vigilanza e ricerca per attività autorizzate o svolte per conto del soggetto gestore, delle forze di polizia, dei vigili del fuoco e delle squadre antincendio, dei proprietari dei fondi privati per l'accesso agli stessi, degli aventi diritto in quanto titolari di attività autorizzate dal soggetto gestore e/o impiegati in attività agro-silvo-pastorali in fondi privati e pubblici e alle aree di spiaggia prive di vegetazione e agli impianti sportivi, già esistenti alla data di pubblicazione delle presenti Misure di Conservazione (2210, 2270);
- è fatto divieto di alterazione geomorfologica tramite asportazione e movimentazione dei sedimenti con mezzi meccanici a motore (2210, 2270);
- è fatto divieto di apertura di nuovi tratti carrabili (2210, 2270);
- è fatto divieto di forestazione (2210, 2270);
- è fatto divieto di introduzione, anche a scopo ornamentale, delle specie vegetali alloctone riportate in all. 1 (2210, 2270);
- è fatto divieto di taglio e/o danneggiamento degli individui di specie legnose autoctone coerenti con la serie di vegetazione (2210, 2270).

5.2 Misure contrattuali

Il soggetto gestore avvierà le seguenti azioni:

- accordi con i soggetti gestori dei lidi balneari per assicurare la fruibilità in maniera compatibile (2210, 2270)

5.3 Azioni e indirizzi di gestione

Il soggetto gestore avvierà le seguenti azioni:

- realizzazione della carta degli habitat di allegato A e delle specie di allegato B del D.P.R. n. 357/97;
- monitoraggio della presenza e dello stato di conservazione degli habitat di allegato A del D.P.R. n. 357/97;
- monitoraggio della presenza e dello stato di conservazione delle specie di allegato B del D.P.R. n. 357/97;
- misure prescrittive ai PAF e ai progetti di taglio per il mantenimento e/o il miglioramento dello stato di conservazione della popolazione o dell'habitat (*Rhinolophus hipposideros*, *Rhinolophus ferrumequinum*);
- misure prescrittive al Piano Spiagge redatto dai comuni (2210, 2270);



Ente Riserve Naturali Regionali Foce Volturmo/Costa Licola Lago Falciano



- proposta di ripermetrazione del sito per comprendere habitat di all. A del D.P.R. 357/97.

5.4 Deroghe

Le suddette misure possono essere derogate per imperanti motivi di incolumità pubblica a seguito di Valutazione di Incidenza.

Altre, possono essere derogate per interventi tesi ad assicurare o migliorare lo stato di conservazione degli habitat di allegato A del D.P.R. n. 357/97 e delle specie di allegato B del D.P.R. n. 357/97, secondo quanto previsto dal Piano di Gestione del sito o a seguito del verificarsi di eventi impreveduti che ne possano mettere a rischio la conservazione.

Le attività di ricerca in deroga alle suddette misure sono consentite previa acquisizione dell'autorizzazione del Soggetto gestore.

6 Piano di gestione

Il soggetto gestore è tenuto all'elaborazione del piano di gestione, il quale affiancherà, ed eventualmente modificherà, le presenti misure di conservazione.

Il piano di gestione deve comprendere anche:

- realizzazione della carta degli habitat di allegato A e delle specie di allegato B del D.P.R. n. 357/97, che sono parti integranti del piano di Gestione, utilizzando le procedure individuate nella parte "3 - Piano di monitoraggio" di queste Misure di Conservazione;
- attività di educazione e sensibilizzazione (2270);
- il monitoraggio delle specie alloctone e la redazione di un eventuale piano di eradicazione;
- misure da concordare con gli Enti preposti in relazione ad eventuali norme antincendio che confliggono con le esigenze di conservazione degli habitat e/o specie;
- eventuali misure di conservazione per l'habitat 2270.



Ente Riserve Naturali Regionali Foce Volturno/Costa Licola Lago Falciano



ZSC "Pineta di Patria" - Codice Sito IT8010021



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



Regione: Campania

Codice sito: IT8010021

Superficie (ha): 313

Denominazione: Pineta di Patria



Data di stampa: 06/12/2010

0 0.25 0.5 Km

Scala 1:25'000



Legenda

- sito IT8010021
- altri siti

Base cartografica: IGM 1:25'000

MISURE DI CONSERVAZIONE

1. Introduzione

Le misure di conservazione e gli indirizzi di gestione definiti nel presente documento si applicano al SIC IT8010021 "Pineta di Patria", ai fini della designazione come Zona Speciale di Conservazione (ZSC) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

2. Perimetrazione e formulario

La cartografia indicante il perimetro del SIC ed il formulario descrittivo comprensivo dell'elenco degli habitat e delle specie di importanza comunitaria sono disponibili sul sito WEB all'indirizzo:

<http://www.minambiente.it/pagina/schede-e-cartografie>



Ente Riserve Naturali Regionali Foce Volturmo/Costa Licola Lago Falciano



3. Obiettivi di conservazione

È obiettivo primario di conservazione il mantenere lo stato di conservazione degli habitat e delle specie che nel formulario del sito, nelle tabelle 3.1 e 3.2, alla voce "valutazione globale" sono classificate A o B.

È obiettivo secondario di conservazione il mantenere lo stato di conservazione degli habitat e delle specie che nel formulario del sito, nelle tabelle 3.1 e 3.2, alla voce "valutazione globale" sono classificate C.

Gli obiettivi di conservazione non considerano gli habitat e le specie che nel formulario del sito, nelle tabelle 3.1 e 3.2, alla voce "valutazione globale" non sono classificati, perché presenti nel sito in modo non significativo.

Obiettivi specifici di conservazione sono:

- migliorare le conoscenze sullo stato di conservazione di habitat e specie indicate in tabella;
- rendere compatibile con le esigenze di conservazione la fruibilità del sito.

Codice Habitat	Tipo di habitat	Valutazione globale
1210	Vegetazione annua delle linee di deposito marine	B
2110	Dune mobili embrionali	C
2120	Dune mobili del cordone litorale con presenza di <i>Ammophila arenaria</i> (dune bianche)	C
2210	Dune fisse del litorale del <i>Crucianellion maritima</i>	B
2230	Dune con prati dei <i>Malcolmietalia</i>	B
2240	Dune con prati dei <i>Brachypodietalia</i> e vegetazione annua	B
2250	* Dune costiere con <i>Juniperus spp.</i>	B
2260	Dune con vegetazione di sclerofille dei <i>Cisto-Lavenduletalia</i>	B
2270	* Dune con foreste di <i>Pinus pinea</i> e/o <i>Pinus pinaster</i>	
9340	Foreste di <i>Quercus ilex</i> e <i>Quercus rotundifolia</i>	A

Gruppo	Specie	Valutazione globale
I	<i>Euplagia quadripunctaria</i>	B
M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	A
M	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	A
R	<i>Testudo hermanni</i>	

4. Pressioni e minacce

Le pressioni e le minacce sul SIC sono individuate in:

B - Silvicoltura

B01 - Piantagione su terreni non forestati (aumento dell'area forestale, es. piantagione su prateria, brughiera)
2120, 2210, 2230, 2240, 2250, 2260



Ente Riserve Naturali Regionali Foce Volturmo/Costa Licola Lago Falciano



B02 - Gestione e uso di foreste e piantagioni

2270, 9340, *Testudo hermanni*

D - Trasporti e corridoi di servizio

D01 - Strade, sentieri e ferrovie

2110, 2120, 2210, 2230, 2240, 2250, 2260, 2270, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Testudo hermanni*

E - Urbanizzazione, sviluppo residenziale e commerciale

E01 - Aree urbane, insediamenti umani

1210, 2110, 2120, 2210, 2230, 2240, 2250, 2260, 2270, 9340, *Testudo hermanni*

E03 - Discariche

1210, 2110, 2120, 2210, 2230, 2240, 2250, 2260 2270

G - Disturbo antropico

G01 - Sport e divertimenti all'aria aperta, attività ricreative

1210, 2110, 2120, 2210, 2230, 2240, 2250, 2260, 2270, *Rhinolophus hipposideros*, *Rhinolophus ferrumequinum*

G02 - Strutture per lo sport e il tempo libero

1210, 2110, 2120, 2210, 2230, 2240, 2250, 2260, 2270

G05 - Altri disturbi e intrusioni umane

1210, 2110, 2120 2210, 2230, 2240, 2250, 2260, 2270, *Rhinolophus hipposideros*, *Rhinolophus ferrumequinum*

I - Specie invasive, specie problematiche e inquinamento genetico

I01 - Specie esotiche invasive (animali e vegetali)

1210, 2110, 2120, 2210, 2230, 2240, 2250, 2260, 2270

I03 - Materiale genetico introdotto, OGM

J - Modifica degli ecosistemi naturali

J01 - Fuoco e soppressione del fuoco

2270, 9340, *Testudo hermanni*

J03 - Altre modifiche agli ecosistemi

Testudo hermanni

Altro

mancanza di dati quali-quantitativi su habitat di all. A e specie di all. B del D.P.R. 357/97 e succ.mm.ii.

5. Misure di conservazione

Le seguenti misure si aggiungono alle disposizioni nazionali e regionali in materia di conservazione e tutela della biodiversità; qualora diversamente disposto, tra quanto riportato in queste misure e quanto previsto in altri provvedimenti normativi, si intende applicare le misure più restrittive.

Le seguenti misure si applicano in tutto il territorio del SIC o, se diversamente indicato, limitatamente ai territori occupati dagli habitat e dalle specie indicate in ciascuna misura. Nelle more della realizzazione della carta degli Habitat, di cui al par. 5.3, le misure habitat specifiche si applicano secondo quanto previsto dalla tabella allegato n. 6 delle presenti Misure di conservazione.

Gli habitat e le specie, riportati tra parentesi, indicano l'obiettivo che motiva ciascuna misura.

5.1 Misure regolamentari ed amministrative

Nel territorio del SIC ricadente nel perimetro della Riserva Naturale Regionale "Foce Volturmo - Costa di Licola" sono in vigore le "Norme Generali di Salvaguardia" di cui alla Delibera di Giunta Regionale della Campania N. 2776 del 26 settembre 2003 e le disposizioni del DM 13 luglio 1977 derivante dalla istituzione della Riserva Naturale dello Stato di Castelvolturmo.

Inoltre, in tutto il territorio del SIC si applicano i seguenti obblighi e divieti:

- è fatto divieto di svolgimento di gare sportive a motore al di fuori delle strade asfaltate (1210, 2110, 2120, 2210, 2230, 2240, 2250, 2260, 2270, 9340);
- è fatto divieto di abbattimento ed asportazione di alberi vetusti e senescenti, parzialmente o totalmente morti. Laddove non sia possibile adottare misure di carattere alternativo all'abbattimento è comunque fatto obbligo di rilasciare parte del tronco in piedi per un'altezza di circa m 1,6 e di rilasciare il resto del fusto e della massa legnosa risultante in loco per un volume pari almeno al 50% (2270, 9340);
- è fatto divieto di accesso con veicoli motorizzati al di fuori dei tracciati carrabili, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, di emergenza, di gestione, vigilanza e ricerca per attività autorizzate o svolte per conto dell'Ente Gestore, delle forze di polizia, dei vigili del fuoco e delle squadre antincendio, dei proprietari dei fondi privati per l'accesso agli stessi, degli aventi diritto in quanto titolari di attività autorizzate dall'Ente Gestore



Ente Riserve Naturali Regionali Foce Volturmo/Costa Licola Lago Falciano



e/o impiegati in attività dei fondi privati e pubblici (1210, 2110, 2120, 2210, 2230, 2240, 2250, 2260, 2270, 9340);

- negli habitat 2110, 2120, 2210, 2230, 2240, 2250, 2260, 2270, 9340 è fatto divieto di accesso e calpestio al di fuori dei tracciati esistenti ad eccezione del personale impegnato in attività di soccorso, di emergenza, di gestione, vigilanza e ricerca per attività autorizzate o svolte per conto del soggetto gestore, delle forze di polizia, dei vigili del fuoco e delle squadre antincendio, dei proprietari dei fondi privati per l'accesso agli stessi, degli aventi diritto in quanto titolari di attività autorizzate dal soggetto gestore e/o impiegati in attività agro-silvo-pastorali in fondi privati e pubblici (2110, 2120, 2210, 2230, 2240, 2250, 2260, 2270, 9340);
- è fatto divieto di alterazione geomorfologica tramite asportazione e movimentazione dei sedimenti con mezzi meccanici a motore (1210, 2110, 2120, 2210, 2230, 2240, 2250, 2260, 2270, 9340);
- è fatto divieto di apertura di nuovi tratti carrabili, piste ciclabili, sentieri paralleli alla linea di costa tali da interrompere la naturale continuità delle serie di vegetazione delle coste sabbiose (1210, 2110, 2120, 2210, 2230, 2240, 2250, 2260, 2270, 9340);
- è fatto divieto di forestazione (1210, 2110, 2120, 2210, 2230, 2240, 2250, 2260, 2270, 9340);
- è fatto divieto di introduzione, anche a scopo ornamentale, delle specie vegetali alloctone riportate in all. I (1210, 2110, 2120, 2210, 2230, 2240, 2250, 2260, 2270, 9340);
- è fatto divieto di taglio e/o danneggiamento degli individui di specie legnose autoctone (1210, 2110, 2120, 2210, 2230, 2240, 2250, 2260, 2270, 9340);
- è fatto divieto di utilizzo di mezzi meccanici e motorizzati con ruote e/o cingoli metallici e gomma e non (decespugliatori) per la pulizia della spiaggia, al di fuori dei tracciati esistenti ed autorizzati dal soggetto gestore (1210, 2110, 2120, 2210, 2230, 2240, 2250, 2260);
- è fatto obbligo di conversione ad alto fusto dei cedui invecchiati (età media pari almeno al doppio del turno di taglio) di proprietà pubblica (2270, 9340, *Euplagia quadripunctaria*).

5.2 Misure contrattuali

Il soggetto gestore avvierà le seguenti azioni:

- accordi con il soggetto gestore della Riserva Naturale dello Stato di Castel Volturmo (1210, 2110, 2120, 2210, 2230, 2240, 2250, 2260, 2270, 9340)
- accordi con i soggetti gestori dei lidi balneari per assicurare la fruibilità in maniera compatibile (1210, 2110, 2120, 2210, 2230, 2240, 2250, 2260, 2270, 9340).

5.3 Azioni e indirizzi di gestione

Il soggetto gestore avvierà le seguenti azioni:

- realizzazione della carta degli habitat di allegato A e delle specie di allegato B del D.P.R. n. 357/97;
- monitoraggio della presenza e dello stato di conservazione degli habitat di all. A del D.P.R. n. 357/97;
- monitoraggio della presenza e dello stato di conservazione delle specie di allegato B del D.P.R. n. 357/97 e di uccelli nell'habitat 9340;
- misure prescrittive in deroga al Piano Spiagge redatti dai comuni (1210, 2110, 2120, 2210, 2230, 2240, 2250, 2260, 2270, 9340);
- il monitoraggio delle specie alloctone e la redazione di un eventuale piano di eradicazione (1210, 2110, 2120, 2210, 2230, 2240, 2250, 2260, 2270, 9340);
- misure prescrittive ai progetti di taglio (2270, 9340);
- misure per la conservazione per l'habitat 2270 e per *Testudo hermanni*.

5.4 Deroghe

Le suddette misure possono essere derogate per imperanti motivi di incolumità pubblica a seguito di Valutazione di Incidenza.

Altresì, possono essere derogate per interventi tesi ad assicurare o migliorare lo stato di conservazione degli habitat di allegato A del D.P.R. n. 357/97 e delle specie di allegato B del D.P.R. n. 357/97, secondo quanto previsto dal Piano di Gestione del sito o a seguito del verificarsi di eventi imprevisti che ne possano mettere a rischio la conservazione.

Le attività di ricerca in deroga alle suddette misure sono consentite previa acquisizione dell'autorizzazione del Soggetto gestore.

6 Piano di gestione

Il soggetto gestore è tenuto all'elaborazione del piano di gestione, il quale affiancherà, ed eventualmente modificherà, le presenti misure di conservazione.



Ente Riserve Naturali Regionali Foce Volturmo/Costa Licola Lago Falciano



Il piano di gestione deve comprendere anche:

- realizzazione della carta degli habitat di allegato A e delle specie di allegato B del D.P.R. n. 357/97, che sono parti integranti del piano di Gestione, utilizzando le procedure individuate nella parte “3 - Piano di monitoraggio” di queste Misure di Conservazione;
- attività di educazione e sensibilizzazione (1210, 2110, 2120, 2230, 2240, 2250, 2260, 2270);
- eventuali misure da concordare con gli Enti preposti in relazione ad eventuali norme antincendio che confliggono con le esigenze di conservazione degli habitat e /o specie.



Ente Riserve Naturali Regionali Foce Volturno/Costa Licola Lago Falciano



ZSC "Lago di Patria" - Codice Sito IT8030018



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



Regione: Campania

Codice sito: IT8030018

Superficie (ha): 507

Denominazione: Lago di Patria



Data di stampa: 06/12/2010

Scala 1:25'000



Legenda

▨ sito IT8030018

□ altri siti

Base cartografica: IGM 1:25'000

MISURE DI CONSERVAZIONE

1. Introduzione

Le misure di conservazione e gli indirizzi di gestione definiti nel presente documento si applicano al SIC IT8030018 "Lago di Patria", ai fini della designazione come Zona Speciale di Conservazione (ZSC) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

2. Perimetrazione e formulario

La cartografia indicante il perimetro del SIC ed il formulario descrittivo comprensivo dell'elenco degli habitat e delle specie di importanza comunitaria sono disponibili sul sito WEB all'indirizzo:
<http://www.minambiente.it/pagina/schede-e-cartografie>



Ente Riserve Naturali Regionali Foce Volturmo/Costa Licola Lago Falciano



3. Obiettivi di conservazione

È obiettivo primario di conservazione il mantenere lo stato di conservazione degli habitat e delle specie che nel formulario del sito, nelle tabelle 3.1 e 3.2, alla voce "valutazione globale" sono classificate A o B.

È obiettivo secondario di conservazione il mantenere lo stato di conservazione degli habitat e delle specie che nel formulario del sito, nelle tabelle 3.1 e 3.2, alla voce "valutazione globale" sono classificate C.

Gli obiettivi di conservazione non considerano gli habitat e le specie che nel formulario del sito, nelle tabelle 3.1 e 3.2, alla voce "valutazione globale" non sono classificati, perché presenti nel sito in modo non significativo.

Obiettivi specifici di conservazione sono:

- migliorare le conoscenze sullo stato di conservazione di habitat e specie indicate in tabella;
- rendere compatibile con le esigenze di conservazione la fruibilità del sito e le attività agro-silvopastorali;
- sviluppare attività economiche sostenibili che garantiscano nel tempo lo stato di conservazione delle specie e degli habitat.

Codice Habitat	Tipo di habitat	Valutazione globale
1150	* Lagune costiere	B
1210	Vegetazione annua delle linee di deposito marine	B
2110	Dune mobili embrionali	B
2120	Dune mobili del cordone litorale con presenza di <i>Ammophila arenaria</i> (dune bianche)	B
2210	Dune fisse del litorale del <i>Crucianellion maritimae</i>	B
2250	* Dune costiere con <i>Juniperus spp.</i>	B
2260	Dune con vegetazione di sclerofille dei <i>Cisto-Lavenduletalia</i>	B
5330	Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici	C

Gruppo	Specie	Valutazione globale
F	<i>Aphanius fasciatus</i>	
I	<i>Coenagrion mercuriale</i>	B
M	<i>Myotis myotis</i>	A
M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	A
M	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	A

4. Pressioni e minacce

Le pressioni e le minacce sul SIC sono individuate in:

A - Agricoltura

A01 - Coltivazione (incluso l'aumento di area agricola)

5330

A07 - Uso di biocidi, ormoni e prodotti chimici

Coenagrion mercuriale, *Rhinolophus hipposideros*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Myotis myotis*

B - Silvicultura

B01 - Piantagione su terreni non forestati (aumento dell'area forestale, es. piantagione su prateria, brughiera)



Ente Riserve Naturali Regionali Foce Volturmo/Costa Licola Lago Falciano



2120, 2210, 2250, 2260, 5330, *Coenagrion mercuriale*

D - Trasporti e corridoi di servizio

D01 - Strade, sentieri e ferrovie

2110, 2120, 2210, 2250, 2260, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Myotis myotis*

D03 - Canali di navigazione, porti, costruzioni marittime

1210, 2110

E - Urbanizzazione, sviluppo residenziale e commerciale

E01 - Aree urbane, insediamenti umani

1210, 2110, 2120, 2210, 2250, 2260, 5330, *Coenagrion mercuriale*

E03 - Discariche

1210, 2110, 2120, 2210, 2250, 2260

E06 - Altri tipi di urbanizzazione, attività industriali o simili

Rhinolophus hipposideros, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Myotis myotis*

F - Utilizzo delle risorse biologiche diverso dall'agricoltura e selvicoltura

F02 - Pesca e raccolto di risorse acquatiche (include gli effetti delle catture accidentali in tutte le categorie)

Aphanius fasciatus

G - Disturbo antropico

G01 - Sport e divertimenti all'aria aperta, attività ricreative

1210, 2110, 2120, 2210, 2250, 2260, *Rhinolophus hipposideros*, *R. ferrumequinum*, *Myotis myotis*

G02 - Strutture per lo sport e il tempo libero

1210, 2110, 2120, 2210, 2250, 2260

G05 - Altri disturbi e intrusioni umane

1210, 2110, 2120, 2210, 2250, 2260, *Rhinolophus hipposideros*, *Rhinolophus ferrumequinum*

H - Inquinamento

H01 - Inquinamento delle acque superficiali (limniche e terrestri)

Coenagrion mercuriale

I - Specie invasive, specie problematiche e inquinamento genetico

I01 - Specie esotiche invasive (animali e vegetali)

J - Modifica degli ecosistemi naturali

J01 - Fuoco e soppressione del fuoco

5330

J02 - Cambiamenti delle condizioni idrauliche indotti dall'uomo

1210, 2110, 2120, 2210, 2250, 2260, *Aphanius fasciatus*, *Coenagrion mercuriale*

J03 - Altre modifiche agli ecosistemi

Aphanius fasciatus, *Coenagrion mercuriale*

K - Processi naturali biotici e abiotici (esclusi gli eventi catastrofici)

K01 - Processi naturali abiotici (lenti)

1210, 2110, 2210, 2250, 2260

K02 - Evoluzione delle biocenosi, successione (inclusa l'avanzata del cespuglieto)

5330, *Coenagrion mercuriale*

Altro

manca di dati quali-quantitativi su habitat di all. A e specie di all. B del D.P.R. 357/97 e succ.mm.ii.

5. Misure di conservazione

Le seguenti misure si aggiungono alle disposizioni nazionali e regionali in materia di conservazione e tutela della biodiversità; qualora diversamente disposto, tra quanto riportato in queste misure e quanto previsto in altri provvedimenti normativi, si intende applicare le misure più restrittive.

Le seguenti misure si applicano in tutto il territorio del SIC o, se diversamente indicato, limitatamente ai territori occupati dagli habitat e dalle specie indicate in ciascuna misura. Nelle more della realizzazione della carta degli Habitat, di cui al par. 5.3, le misure habitat specifiche si applicano secondo quanto previsto dalla tabella allegato n. 6 delle presenti Misure di conservazione.

Gli habitat e le specie, riportati tra parentesi, indicano l'obiettivo che motiva ciascuna misura.

5.1 Misure regolamentari ed amministrative

Nel territorio del SIC ricadente nel perimetro della Riserva Naturale Regionale "Foce Volturmo - Costa di Licola" sono in vigore le "Norme Generali di Salvaguardia" di cui alla Delibera di Giunta Regionale della Campania N. 2776 del 26 settembre 2003.



Ente Riserve Naturali Regionali Foce Volturmo/Costa Licola Lago Falciano



Inoltre, in tutto il territorio del SIC si applicano i seguenti obblighi e divieti:

- è fatto divieto di svolgere gare sportive a motore al di fuori delle strade asfaltate (1210, 2110, 2120, 2210, 2250, 2260);
- è fatto divieto di accesso con veicoli motorizzati al di fuori dei tracciati carrabili, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, di emergenza, di gestione, vigilanza e ricerca per attività autorizzate o svolte per conto dell'Ente Gestore, delle forze di polizia, dei vigili del fuoco e delle squadre antincendio, dei proprietari dei fondi privati per l'accesso agli stessi, degli aventi diritto in quanto titolari di attività autorizzate dall'Ente Gestore e/o impiegati in attività dei fondi privati e pubblici (tutti gli habitat di all. A e le specie di allegato B del D.P.R. n. 357/97) (1210, 2110, 2120, 2210, 2250, 2260);
- negli habitat 2110, 2120, 2210, 2250, 2260, è fatto divieto di accesso e calpestio, nelle aree non urbanizzate, al di fuori dei tracciati esistenti ad eccezione del personale impegnato in attività di soccorso, di emergenza, di gestione, vigilanza e ricerca per attività autorizzate o svolte per conto del soggetto gestore, delle forze di polizia, dei vigili del fuoco e delle squadre antincendio, dei proprietari dei fondi privati per l'accesso agli stessi, degli aventi diritto in quanto titolari di attività autorizzate dal soggetto gestore e/o impiegati in attività agro-silvo-pastorali in fondi privati e pubblici (1210, 2110, 2120, 2210, 2250, 2260);
- è fatto divieto di alterazione geomorfologica tramite asportazione e movimentazione dei sedimenti con mezzi meccanici a motore (1210, 2110, 2120, 2210, 2250, 2260);
- è fatto divieto di apertura di nuovi tratti carrabili, piste ciclabili, sentieri paralleli alla linea di costa tali da interrompere la naturale continuità delle serie di vegetazione delle coste sabbiose (1210, 2110, 2120, 2210, 2250, 2260);
- è fatto divieto di forestazione (1210, 2110, 2120, 2210, 2250, 2260, 5330);
- è fatto divieto di introduzione, anche a scopo ornamentale, al di fuori delle aree urbanizzate, delle specie vegetali alloctone riportate in all. I (1210, 2110, 2120, 2210, 2250, 2260);
- è fatto divieto di taglio e/o danneggiamento degli individui di specie legnose autoctone coerenti con la serie di vegetazione (1210, 2110, 2120, 2210, 2250, 2260);
- è fatto divieto di utilizzo di mezzi meccanici e motorizzati con ruote e/o cingoli metallici e gomma e non (decespugliatori) per la pulizia della spiaggia, al di fuori dei tracciati esistenti ed autorizzati dal soggetto gestore (1210, 2110, 2120, 2210, 2250, 2260);
- è fatto divieto della navigazione a motore (1150).

5.2 Misure contrattuali

Il soggetto gestore avvierà le seguenti azioni:

- accordi con le associazioni sportive per rendere compatibile l'attività di canottaggio (1150).

5.3 Azioni e indirizzi di gestione

Il soggetto gestore avvierà le seguenti azioni:

- realizzazione della carta degli habitat di allegato A e delle specie di allegato B del D.P.R. n. 357/97;
- monitoraggio della presenza e dello stato di conservazione degli habitat di all. A del D.P.R. n. 357/97;
- monitoraggio della presenza e dello stato di conservazione delle specie di allegato B del D.P.R. n. 357/97 e degli uccelli.

5.4 Deroghe

Le suddette misure possono essere derogate per imperanti motivi di incolumità pubblica a seguito di Valutazione di Incidenza. Altresì, possono essere derogate per interventi tesi ad assicurare o migliorare lo stato di conservazione degli habitat di allegato A del D.P.R. n. 357/97 e delle specie di allegato B del D.P.R. n. 357/97, secondo quanto previsto dal Piano di Gestione del sito o a seguito del verificarsi di eventi imprevedibili che ne possano mettere a rischio la conservazione.

Le attività di ricerca in deroga alle suddette misure sono consentite previa acquisizione dell'autorizzazione del Soggetto gestore.

6 Piano di gestione

Il soggetto gestore è tenuto all'elaborazione del piano di gestione, il quale affiancherà, ed eventualmente modificherà, le presenti misure di conservazione.

Il Piano di gestione deve comprendere anche:

- realizzazione della carta degli habitat di allegato A e delle specie di allegato B del D.P.R. n. 357/97, che sono parti integranti del piano di Gestione, utilizzando le procedure individuate nella parte "3 - Piano di monitoraggio" di queste Misure di Conservazione;



Ente Riserve Naturali Regionali Foce Volturno/Costa Licola Lago Falciano



- attività di educazione e sensibilizzazione (1210, 2110, 2120, 2250, 2260);
- eventuali misure da concordare con gli Enti preposti in relazione ad eventuali norme antincendio che confliggono con le esigenze di conservazione degli habitat e/o specie (5330);
- eventuali misure prescrittive in deroga al Piano Spiagge redatti dai comuni (1210, 2110, 2120, 2210, 2250, 2260);
- il monitoraggio delle specie alloctone e la redazione di un eventuale piano di eradicazione (2110, 2120, 2210, 2250, 2260);
- l'individuazione di eventuali deroghe al divieto di navigazione a motore;
- realizzazione della carta degli habitat di allegato A e delle specie di allegato B del D.P.R. n. 357/97, che sono parti integranti del piano di Gestione, utilizzando le procedure individuate nella parte "3 - Piano di monitoraggio" di queste Misure di Conservazione.



Ente Riserve Naturali Regionali Foce Volturmo/Costa Licola Lago Falciano



Tanto premesso,

Rappresentato che

- l'Ente Riserve, nella pienezza di poteri e facoltà, esercita allo stato l'Autorità conferitogli e le Potestà giuridico amministrative di competenza;
- sul territorio delle Aree Protette dell'Ente Riserve, secondo il dettame della Legge Regionale istitutiva n. 33/93 e ss.ii.mm., e nelle more della dotazione del Piano delle Riserve, vigono le Norme di Salvaguardia di cui alla già citata deliberazione di Giunta Regionale 2775/2003;
- a seguito della già citata Delibera di Giunta Regionale n. 684 del 30.12.2019, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Deliberazione Giunta Regionale n. 795 del 19/12/2017 (BURC n. 5 del 18 Gennaio 2018) avente ad oggetto: *Approvazione Misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania*, l'Ente Riserve riveste il ruolo di Soggetto Gestore delle aree ZPS-ZSC/SIC, ricadenti sul territorio di propria competenza.

Considerato che

- a. l'Ente Riserve è in attesa di ricevere ufficialmente i dati acquisiti dal primo livello esecutivo del Piano di Monitoraggio eseguito dalla Regione Campania secondo le adottate e vigenti Linee Guida per il Piano di Monitoraggio di Habitat e del correlato manuale tecnico di campionamento;
- b. solo in presenza di detti dati, adeguatamente validati ed ufficializzati dalla Regione Campania, l'Ente Riserve potrà, a sua volta, elaborare il Piano del Parco (delle Riserve) opportunamente definito sulla base delle conoscenze acquisite e documentate che consentirà di attuare le necessarie Politiche di Tutela, Conservazione e Valorizzazione nel territorio di propria competenza;
- c. solo in presenza di tali dati si avrà la possibilità, concreta e non teorica, di selezionare le specie e i tipi di habitat nei Siti Natura 2000 sui quali, fissati i relativi perimetri areali gerarchizzati per livelli di criticità, effettuare, con maggior cognizione di causa, il controllo e redigere i relativi Piani di Gestione sito specifici.

Rilevato che, per quanto sopra esposto, l'Ente Riserve è oggi nell'impossibilità di definire ed avviare in autonomia i piani di monitoraggio ed utilizzarli per valutazione sito specifici di secondo livello esecutivo, che sono di diretta competenza dell'Ente Riserve.

Precisato che una volta realizzato e approvato tale Piano (che dovrà contenere gli integranti Piani di Gestione dei Siti Natura 2000, per quanto disposto in materia dall'art. 12 comma 7, della Legge quadro sulle aree protette 06 novembre 1991. n. 394 ss.ii.mm.) esso **sostituirà ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.**

Evidenziato che le "Norme di Salvaguardia" e le "Misure di Conservazione" vigenti restano al momento disposizioni cautelative gerarchicamente **SOVRAORDINATE** e prevalenti ad ogni strumento di Governo del Territorio (vigente e/o in itinere) e/o a disposizioni e determinazioni con esse contrastanti, poiché riferite a materia di Settore e calibrate in applicazione del Principio di Precauzione in attesa dell'approvazione del definitivo Piano delle Riserve.

Definito che

- a. le citate e richiamate disposizioni cautelative non possono essere oggetto di deroghe, formali e/o sostanziali, pertanto, qualunque intervento ricadente nell'Area protetta previsto dal PUC non può essere autorizzato senza aver formalmente richiesto ed acquisito il necessario preventivo, e formale



Ente Riserve Naturali Regionali Foce Volturmo/Costa Licola Lago Falciano



Consenso, Nulla Osta e/o Sentito dell'Ente Riserve Naturali Regionali "Foce Volturmo-Costa di Licola" e "Lago Falciano";

- b. eventuali deroghe straordinarie potrebbero essere concesse solo in presenza di richieste adeguatamente argomentate e supportate da studi idonei e documenti tali da giustificare in modo esaustivo ed incontrovertibile l'introduzione della deroga richiesta, la quale che va sempre preventivamente formalmente consentita in forma argomentata dall'Ente Riserve competente in materia.

Riscontrato che

- le relazioni tecnico-illustrative presentate, pur paventando l'eventualità dell'ausilio della Valutazione di Incidenza, non forniscono indicazioni sufficienti affinché siano soddisfatti a priori i contenuti prescrittivi indicati nelle vigenti e sovraordinate NORME DI SALVAGUARDIA, di cui alla citata deliberazione di Giunta Regionale 2775/2003;
- le relazioni tecnico-illustrative presentate, pur paventando l'eventualità dell'ausilio della Valutazione di Incidenza, non forniscono indicazioni sufficienti affinché siano soddisfatti a priori i contenuti prescrittivi e di indirizzo indicati nelle vigenti e sovraordinate MISURE DI CONSERVAZIONE dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 fissate dalla Deliberazione Giunta Regionale n. 795 del 19/12/2017 (BURC n. 5 del 18 Gennaio 2018);
- le relazioni tecnico-illustrative non danno indicazioni sulla destinazione d'uso di particolari Aree protette, come ad esempio la Base Militare ubicata nel settore occidentale dell'area umida dei Variconi, oggi dismessa e abbandonata, e rientrante nel territorio di Castel Volturmo (CE);
- al di là di un generico riferimento ad un turismo ecologico, le relazioni tecnico-illustrative non tengono conto, nell'Area umida dei "Variconi", delle indicazioni contenute nella Convenzione Ramsar, né tantomeno danno indicazioni dettagliate su eventuali azioni di promozione e valorizzazione delle ZSC, come ad esempio sulla porzione di ZSC IT 8030018 "Lago di Patria" rientrante nel territorio di Castel Volturmo e adiacente all'Area protetta di "Le Soglitelle", ubicata in Villa Literno (CE);
- nelle relazioni tecnico-illustrative non c'è alcun accenno alle "AREE CONTIGUE" previste dalla Legge 394/91.

Preso atto, inoltre, che alcuna attività di coopianificazione concordata e concertata nelle forme procedurali, espressamente definite dalle norme vigenti in materia di coopianificazione urbanistica, è stata formalmente e sostanzialmente richiesta e posta in essere dal Comune di Castel Volturmo (CE) con l'Ente Riserve, il quale ha pur espresso la volontà di voler assistere l'Amministrazione Comunale sulle azioni di tutela e promozione delle Aree protette,

per tutto quanto sopra espresso, che qui si intende integralmente riportato sul piano formale e sostanziale, l'Ente Riserve Naturali Regionali "Foce Volturmo-Costa di Licola" e "Lago Falciano",

Visti gli strumenti di pianificazione territoriale sovraordinati e di conformità con la normativa statale e regionale vigente;

Esperita l'istruttoria tecnica degli atti cartografici e tecnici, posti a corredo del Piano Urbanistico Comunale in adozione con Deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 15.11.2021 dal Comune di Castel Volturmo (CE), resi disponibili al link:

<https://www.amazon.it/cloudrive/share/0fEXPGfAJKS8Fu2TAY1x0Tc8OerTF5oxz5etxTwfkcE>



ESPRIME PARERE PRESCRITTIVO

condizionato alla trasmissione della seguente documentazione:

in via prioritaria:

1. **Tavole particolareggiate relative alle azioni previste su tutta l'Area protetta, corredate di relazioni tecniche settoriali che contemplino parametri di congruità con le:**

o sovraordinate vigenti Norme di Salvaguardia di cui alla deliberazione di Giunta Regionale 2775/2003 fissate per le Aree Protette dell'Ente Riserve ricadenti nel territorio del Comune di Castel Volturmo (CE), che ad ogni buon conto sono riportate integralmente nella presente relazione,

o sovraordinate vigenti disposizioni di cui alla Deliberazione Giunta Regionale n. 795 del 19/12/2017 (BURC n. 5 del 18 Gennaio 2018) avente ad oggetto: "Approvazione Misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania per i Siti Natura 2000" ricadenti nel territorio del Comune di Castel Volturmo (CE), con particolare riferimento al punto 5.1 "Misure regolamentari ed amministrative" presenti in ciascuna scheda delle Misure di Conservazione delle 4 ZPS che insistono sul territorio di Castel Volturmo (CE) che ad ogni buon conto sono riportate integralmente nella presente relazione.

in subordine:

2. Approfondimenti sulla destinazione della porzione di ZSC IT 8030018 "Lago di Patria" ricadente nel territorio del Comune di Castel Volturmo (CE);
3. Approfondimenti sull'intera area della ZSC (nonché ZPS) IT 8010028 "Foce Volturmo-Variconi";
4. Approfondimenti sulla ZSC IT8010020 "Pineta di Castel Volturmo" e aree contigue, in considerazione degli interventi posti in essere e delle progettualità già approvate dal Comune di Castel Volturmo sulla suddetta area protetta.

Si dispone la pubblicazione del presente Parere come per legge.

Si trasmette il presente Parere a:

- Comune di Castel Volturmo (CE) - PEC: cvolturmo@pec.comune.castelvolturmo.ce.it
- UOD 50 06 07 Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero - Parchi e riserve naturali della Giunta Regionale della Campania. PEC: UOD.500607@pec.regione.campania.it

Castel Volturmo (CE), lì 29.12.2022



Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
(dott. Massimo D'ANTONIO)